

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1786

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CASATI, PORTATADINO, CARELLI**

*Presentata il 23 ottobre 1987*

**Traferimenti e passaggi di cattedra e presidenza  
da scuole o istituti speciali per sordomuti a  
scuole o istituti normali**

ONOREVOLI COLLEGHI! — I docenti ed i presidi appartenenti ai ruoli speciali delle scuole e istituzioni secondarie di primo e secondo grado per sordomuti possono essere assegnati a cattedre e presidenze di scuole e istituti normali solamente a domanda di « passaggio di cattedra o di presidenza » dopo il prescritto compimento dei cinque anni di servizio effettivo in ruolo speciale (vedasi articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974; ordinanza ministeriale 8 febbraio 1984, n. 46; ordinanza ministeriale 27 ottobre 1984, n. 320; ordinanza ministeriale 21 novembre 1985, n. 336, per i docenti; ordinanza ministeriale 2 marzo 1984; ordinanza ministeriale 27 ottobre 1984; ordinanza ministeriale 26 ottobre 1985, n. 301, per i presidi; articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970).

I passaggi di cattedra o di presidenza, anche se si tratta non di passaggio di cattedra o presidenza ma di trasferimento da una cattedra o da una presidenza di ruolo speciale alla stessa cattedra o presidenza di ruolo normale, sono disposti su un numero di posti non superiore ad un quinto dei posti disponibili per i trasferimenti interprovinciali e non utilizzati per i trasferimenti medesimi.

L'esclusione dal movimento per trasferimento discende direttamente dalla previsione normativa di cui all'articolo 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975 e viene recepito nelle ordinanze ministeriali « trasferimenti » laddove viene esplicitamente consentito il passaggio di cattedre e non anche il trasferimento (articolo 100 ordinanza ministeriale permanente trasferimenti docenti). La *ratio* di tale normativa restrittiva risiedeva nella necessità

che in tali ruoli speciali istituiti secondo criteri di alta professionalità e specializzazione non si verificasse un massiccio esodo, per trasferimento, del relativo personale.

È da osservare che la possibilità di ottenere l'assegnazione ad altra sede con il passaggio di cattedra, che in realtà è un trasferimento, come sopra si è detto, risulta di per sé aleatoria ed è stata nel tempo resa più problematica per la progressiva saturazione degli organici conseguenti alle recenti immissioni in ruolo per leggi speciali o concorsi. Ciò crea situazioni drammatiche specialmente in chi sia costretto a cambiare provincia per motivi personali o familiari; limita di fatto le libertà costituzionali, in quanto il trasferimento fra ruoli normali è facilissimo, ma quasi impossibile dai ruoli speciali a quelli normali. Pertanto oggi appare eccessivamente penalizzante per il suddetto personale docente e direttivo la

esclusione dalla possibilità di partecipare anche al movimento dei trasferimenti, anche perché con ordinanza ministeriale del marzo 1985 sono stati ammessi senza limite i passaggi da istituti normali a istituti speciali per audiolesi.

In tale ottica, si ritiene opportuno procedere, fermo restando il mantenimento dell'obbligo del compimento di 5 anni di servizio effettivo nel ruolo speciale e del possesso dell'abilitazione richiesta per il trasferimento nei ruoli normali, alla modifica dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, ammettendo la possibilità del trasferimento a domanda. La modifica dell'articolo suddetto e la sua applicazione non prevedono alcun onere per il bilancio dello Stato.

Per i motivi illustrati, si ritiene utile presentare la seguente proposta di legge con la raccomandazione di una rapida approvazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, è sostituito dal seguente:

« 1. Il personale direttivo e docente delle scuole e istituzioni di cui all'articolo 1, dopo aver prestato almeno cinque anni di servizio effettivo di ruolo nelle predette scuole e istituzioni con particolari finalità, a domanda, può essere trasferito ai corrispondenti posti di cattedra o presidenza delle scuole e istituti normali ».